## IL TRIBUNALE DI PADOVA

## SEZIONE 1° CIV. - CONTOVERSIE DEL LAVORO

Il Giudice,

nel procedimento n. 1848/17

introdotto da:

Rado Luisa (Avv. M. Cini),

nei confronti di:

Miur, Liceo Statale Alvise Cornaro

dott. M. Vezzaro).

ha emesso la seguente

## **ORDINANZA**

rilevato che:

la ricorrente, docente di ruolo in servizio presso il liceo scientifico Alvise Corvaro di Padova, ha ricevuto comunicazione dal Dirigente scolastico che sarà collocata a riposo a decorrere dal 1.9.17. A tale data la ricorrente avrà conseguito il requisito anagrafico per godere della pensione di vecchiaia, senza però possedere il requisito contributivo, pari ad una anzianità contributiva minima di vent'anni.

Ella ha chiesto che si ordini alle amministrazioni convenute di mantenere in servizio la ricorrente sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Non sono controverse le premesse in fatto della vicenda.

Non è nemmeno controverso che la ricorrente al raggiungimento del settantesimo anno di età, e cioè del limite massimo di trattenimento in servizio, non avrà conseguito l'anzianità contributiva richiesta per la pensione di vecchiaia.

Si tratta allora di vedere se la legge preveda, anche in tal caso, che il dipendente pubblico possa domandare di permanere in servizio.

Ciò si ricava ad avviso del giudicante dal tenore letterale dell'art. 509, c. 3 d.lgs 297/94.

Secondo tale disposizione il personale che al sessantacinquesimo anno di età non possieda il requisito di anzianità per ottenere il minimo della pensione può restare in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età". Ciò significa che, se il requisito di anzianità sia raggiunto prima del raggiungimento del settantesimo anno, cessa il diritto di permanere in servizio; in caso diverso, tale diritto cessa in ogni caso al raggiungimento del settantesimo anno. La disposizione non può invece significare che il diritto non sussiste anche anteriormente al settantesimo anno si età, se la permanenza in servizio non è idonea a far conseguire la pensione.

Anche l'uso della locuzione verbale "può" rinvia ad avviso del giudicante non ad una discrezionalità sostanzialmente incontrollabile dell'amministrazione, ma a un potere dovere da esercitarsi ove vi sia richiesta del dipendente.

L'art. 2, c. 5, d.l. 101/13, conv. con la l. 125/13 non arreca elementi per modificare tale conclusione, perché esso ribadisce l'invarianza dei limiti ordinamentali per il collocamento a riposo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il cui superamento è ammesso però "per il trattenimento in servizio", di cui non sono modificati i presupposti.

Il pericolo indubbiamente sussiste perché la ricorrente, se collocata a riposo, perderebbe la retribuzione, senza conseguire il trattamento pensionistico.

Sono dovute le spese di causa.

:

p.q.m.

ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e al Liceo statale Alvise Cornaro di trattenere in servizio la dipendente alla Rado anche oltre il termine del 1 settembre 2017;

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2000,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

In Padova, li 8.08.17.

Il Giudice

Depositato in Cancelleria

- 9 No Il Canceller